

ALLEGATO P

DEFINIZIONE DI OPERA AUDIOVISIVA DIFFICILE

La qualifica di “**opera difficile**” è prevista dalla normativa italiana sul cinema e l’audiovisivo, nello specifico dalla Legge n. 220/2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e dai relativi decreti attuativi, nonché dal Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021, n. 47 – “Definizione delle opere audiovisive”, e ha lo scopo di favorire l’accesso ai finanziamenti pubblici per la produzione di opere culturali e innovative che, per caratteristiche intrinseche o di mercato, non riescono ad attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato. Fra queste, opere di giovani autori e opere di nicchia, importanti ai fini della valorizzazione degli artisti emergenti e della diversità culturale.

La definizione ridetermina il limite massimo di intensità degli aiuti di Stato concessi per la produzione di opere audiovisive, nel rispetto di quanto imposto dal Regolamento UE n. 651/2014, che regola la materia degli aiuti di Stato in regime di esenzione. Ai sensi dell’art. 54 del suddetto Regolamento, infatti, per le opere audiovisive difficili, il limite per l’intensità di aiuto massima, fissato di regola al 50% del costo complessivo dell’opera audiovisiva, è innalzato fino all’**80%**.

La qualifica è attribuita d’ufficio se l’opera possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- Documentari.
- Opere prime o seconde (film di registi alle prime esperienze).
- Opere di giovani autori.
- Cortometraggi.
- Opere di animazione dichiarate dagli esperti non in grado di attrarre investimenti privati.
- Film con costo di produzione inferiore a 3.500.000 € (ridotto a 1.000.000 € per documentari e 200.000 € per cortometraggi) e dichiarati non in grado di attrarre risorse private.
- Film distribuiti in meno del 20% delle sale cinematografiche attive, dichiarati non in grado di attrarre risorse private.
- Opere che hanno ottenuto contributi selettivi ai sensi dell’art. 26 della Legge 220/2016 e sono state dichiarate non in grado di attrarre risorse private.

Si osserva che per documentari, opere prime o seconde, opere di giovani autori e cortometraggi, è sufficiente che l’opera possieda una delle suddette caratteristiche affinché sia da ritenere *de jure* un’opera difficile; al contrario, per le altre fattispecie in elenco, oltre a possedere i relativi requisiti in tema di tipologia audiovisiva, costi di produzione, bacino di distribuzione e contribuzione selettiva, è necessario che l’opera sia altresì dichiarata incapace di attrarre risorse private.

Opere difficili e contributi selettivi

Se un’opera riceve contributi selettivi ai sensi dell’art. 26 della Legge 220/2016 e viene inoltre dichiarata non in grado di attrarre risorse private, ottiene la qualifica di opera difficile. Questo consente di innalzare il tetto di aiuti pubblici fino all’80% del costo di produzione, sommando contributi selettivi, credito d’imposta e altri sostegni nazionali.

Procedura per la verifica dei requisiti per la qualifica di “opera difficile”

Le informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti per la qualifica di “opera difficile” sono trasmesse dal soggetto che presenta domanda di contributo tramite la compilazione di un’apposita sezione della piattaforma DGCOL all’interno dell’ANAGRAFICA DELL’OPERA (scheda “Opera difficile”), inserita nelle anagrafiche a partire dall’annualità 2022, all’interno della quale il richiedente indica se l’opera è qualificabile come “difficile” e, nel caso, gli elementi dell’opera (selezionabili tra quelli indicati al paragrafo 1) per i quali l’opera potrebbe essere classificata come “difficile”.

Spetta al richiedente aggiornare le informazioni relative ai requisiti per l’attribuzione della qualifica di “opera difficile”, inviando una variazione dell’opera.